



Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica  
e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione

Audizione in Commissione Politiche dell'Unione Europea del Senato  
**sulle problematiche relative alla Direttiva 2013/59/Euratom**  
del DDL di Delegazione Europea 2018 – A.S. 944

Roma, 13 febbraio 2019



# Federazione nazionale Ordini TSRM PSTRP

La Federazione nazionale Collegi professionali Tecnici sanitari di radiologia medica (FNCPTSRM) è stata istituita nel 1965 con la legge n° 1103.

Al 31/12/2017 La Federazione era rappresentativa di 61 Collegi provinciali e interprovinciali, con un totale di circa 28.200 TSRM iscritti ai relativi Albi professionali.


Dal 15/2/2018, a seguito dell'entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3 "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute" la Federazione assume la denominazione ufficiale seguente:

**Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (FNO TSRM PSTRP)**, in rappresentanza di **19 professioni sanitarie** e 61 Ordini provinciali e interprovinciali.



**Si stima che la neo costituita Federazione, in attesa del censimento ufficiale ora possibile a seguito della istituzione dei 17 nuovi albi professionali, rappresenti circa 220.000 professionisti sanitari.**





# Recepimento Direttiva 2013/59/Euratom






EUR-Lex  
Access to European Union law



English  Guest 

 MENU  

Need more search options? Use the [Advanced search](#)


EUROPA > EU law and publications > EUR-Lex home > EUR-Lex - 32013L0059 - EN


Document 32013L0059    Share


 Expand all  Collapse all


**Text**

- Document information
- Procedure
- National transposition
- Summary of legislation

 Save to My items

 Permanent link


 Download notice

 Follow this document

**Title and reference**









































































Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013 , che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom


*OJ L 13, 17.1.2014, p. 1–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)*

 In force

ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/59/oj>

**Languages, formats and link to OJ**

	BG	ES	CS	DA	DE	ET	EL	EN	FR	GA	HR	IT	LV	LT	HU	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SL	FI	SV
HTML																								
PDF																								
Official Journal																								

 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013,



# La direttiva 2013/59/Euratom si occupa di radioprotezione

Cosa possiamo fare per eseguire solo esami radiologici appropriati? ➡ Principio di **giustificazione**

Quando gli esami sono appropriati, cosa possiamo fare per dare la minore dose possibile ed ottenere la migliore immagine possibile? ➡ Principio di **ottimizzazione**



- Per i pazienti: appropriatezza e sicurezza delle cure
- Per il Sistema sanitario nazionale: sostenibilità
- Per le organizzazioni: percorribilità
- Per i professionisti coinvolti: valorizzazione



# *Practitioner, chi è costui?*

## **CHAPTER II Article 4 Definitions**

**(66) "practitioner" means a medical doctor, dentist or other health professional who is entitled to take clinical responsibility for an individual medical exposure in accordance with national requirements;**

**66) "medico specialista": il medico, odontoiatra o altro operatore sanitario autorizzato ad assumere la responsabilità clinica delle esposizioni mediche individuali in conformità con le prescrizioni nazionali;**



<https://iate.europa.eu/home>

Tedesco	=>>>	professionista
Francese	=>>>	professionista
Maltese	=>>>	professionista
Rumeno	=>>>	professionista
Bulgaro	=>>>	professionista
Croato	=>>>	professionista
Danese	=>>>	professionista della salute
Portoghese	=>>>	professionista abilitato
Spagnolo	=>>>	professionista sanitario abilitato



# Effetti immediati di una errata traduzione del termine *practitioner*

- Nella versione italiana, il termine *practitioner* è stato tradotto con *medico specialista*, termine così restrittivo da escludere due delle tre tipologie previste dalla sua stessa declaratoria. Infatti, né l'odontoiatra né i professionisti abilitati, tra i quali i tecnici di radiologia, sono “medici specialisti”, pertanto, con tale modalità di recepimento entrambi verrebbero esclusi dal contesto nel quale il legislatore europeo li ha voluti inserire.
- Nei Paesi di lingua romanza nei quali la Direttiva è già stata recepita il termine *practitioner* è stato correttamente tradotto come “professionista sanitario” oppure “professionista sanitario abilitato”.
- La definizione stessa chiarisce che il *practitioner* può essere un professionista sanitario diverso rispetto al medico o all'odontoiatra;
- Il termine *practitioner* tradotto in modo errato nella precedente direttiva 97/43/Euratom, allo stato attuale, ha causato in Italia due processi penali (18 persone coinvolte) e due processi amministrativi;
- Diverse attività attribuite al *practitioner* non sono, per la legge italiana, esclusive e riservate del medico o dell'odontoiatra





# Effetti nel medio lungo termine di una errata traduzione del termine *practitioner*

Se il recepimento della direttiva 2013/59/Euratom mantenesse l'errata terminologia si verificherebbero i seguenti effetti distorsivi:

- problemi in merito alla liceità dell'utilizzo delle apparecchiature radiologiche da parte di professionisti sanitari con formazione e abilitazione non adeguate a garantire la corretta ottimizzazione dell'esposizione, quindi della dose (attività radiodiagnostica complementare);
- problemi sulla gestione dell'informativa e del consenso alla prestazione;
- impossibilità di implementare un'organizzazione moderna delle sezioni di radiologia e di una piena valorizzazione di tutte le professioni sanitarie in esse operanti;
- blocco dello sviluppo della teleradiologia;
- aumento del contenzioso;
- paralisi del sistema ovvero esercizio *contra legem*;
- aumento di spesa.



# Proposta di modifica

Recepire il termine *practitioner* in modo letterale: **professionista sanitario abilitato**; la legislazione nazionale di esercizio professionale chiarisce già i ruoli dei professionisti all'interno del processo radiologico

## EMENDAMENTO A.S. 944

All'articolo 19, comma 1, alla lettera f) dopo le parole "introducendo, altresì, una chiara identificazione dei requisiti, compiti e responsabilità dei professionisti coinvolti" aggiungere le seguenti:

“, con particolare riferimento al medico, all'odontoiatra o ad altro professionista sanitario titolato a farsi carico della responsabilità clinica per le esposizioni mediche individuali in accordo con i requisiti nazionali”.